

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXXVIII**

n. **4**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
QUADRO SULLE AREE PROTETTE E SULL'AT-
TIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI GESTIONE DELLE
AREE NATURALI PROTETTE NAZIONALI**

(Anno 2015)

(Articolo 33 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)

Presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

(GALLETTI)

Trasmessa alla Presidenza il 5 ottobre 2016

1. Introduzione	3
2. Sintesi dello stato normativo	3
3. Elenco Ufficiale delle aree protette	4
4. I parchi nazionali	5
4.1. Istituzioni	5
4.2. Strumenti di gestione e programmazione	7
4.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine	10
4.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco	14
4.5. Statuti degli Enti Parco	15
4.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione	15
4.7. Altre iniziative	18
4.8. Promozione e comunicazione	19
4.9. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità	20
4.10. <i>Supporto alle aree naturali protette per l'utilizzo e l'acquisizione di immobili demaniali</i>	21
4.11 <i>Sorveglianza Aree protette</i>	22
5. Le aree marine protette	22
5.1. Istituzioni	23
5.2. Aggiornamenti	26
5.3. Organismi di gestione	26
5.4. Regolamenti	28
5.5. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette	30
5.4. Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS	32
5.5. Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette	33
5.6. Contributi alle aree marine protette	34
6. Riserve Naturali Statali	35
6.1. Riperimetrazioni	35
6.2. Piani di gestione e Regolamenti	35
6.3. Contributo ordinario alle RNS	36
7. I Parchi e le Riserve regionali	37
8. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000	37
9. Le aree protette statali ai sensi della legge n. 394/91 e i piani anti incendi boschivi della Legge 353/2000	38

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 “LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE”

1. Introduzione

La Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “*Legge quadro per le aree protette*” è prevista dall’art. 33, comma 1, della legge medesima: “*Il Ministro dell’ambiente (...) presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali*”.

L’anno osservato e descritto nella presente relazione è l’anno 2015.

Finalità e ambito della legge è “*l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*”.

2. Sintesi dello stato normativo

A modifica ed integrazione della legge quadro sulle aree protette nel corso dell’anno 2015 è intervenuta la legge 28 dicembre 2015 n. 221 (pubblicata in G.U. n. 13 del 18/01/2016) “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che ha previsto:

- articolo 6, comma 1 – “*Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l’anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016*”. Tale disposizione nel modificare l’art. 8, comma 10, della legge n. 93/2001 ha conseguentemente disposto la modifica dell’art. 18, comma 5, della legge n. 394/91,
- articolo 6, comma 3,- “*Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi*”, all’articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee-sexies*) è stata inserita la lettera «*ee-septies*) “*Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente*».

3. Elenco Ufficiale delle aree protette

La legge n. 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo (delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993), dal Comitato nazionale per le aree protette (Comitato soppresso dall'art. 7, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). Ovvero:

- il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega;
- esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente;
- esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area;
- presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge;
- coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia;
- garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato;
- esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Attualmente è in vigore il 6° aggiornamento, approvato con delibera della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31.05.2010 da cui si rileva che la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50 confermato del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale circa di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste. Così ripartito: 24 parchi nazionali, 147 riserve naturali statali, 27 aree marine protette (più due parchi sommersi e il santuario internazionale dei mammiferi marini), 134 parchi naturali regionali, 365 riserve naturali regionali, 171 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

Nel 2015 è stata avviata la procedura per la predisposizione del 7° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette.

4. I parchi nazionali

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate, previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77, comma 2, D.L.gs 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione, e richiamando, inoltre, le previsioni della legge n. 394/91 per quanto riguarda gli organi di gestione e la loro composizione, la natura e il tipo di finanziamenti, prevedendo la possibilità di convenzioni e di attività di promozione per il raggiungimento delle finalità istituzionali del parco.

La norma attribuisce, pertanto, un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.Lgs. 112/98).

Tali importanti innovazioni introdotte alla legge 394/91, nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

4.1. Istituzioni

Successivamente all'entrata in vigore della legge 394/91, ai Parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935), - e a quello della Calabria istituito nel 1968 e ora inglobato nel Parco nazionale della Sila, si sono aggiunti i 5 parchi previsti dalla legge stessa, del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), della Majella (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998), ed altri sei nuovi parchi: Arcipelago

Toscana (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998), Aspromonte (1999).

Le leggi n. 344/97 e n. 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato altri sei Parchi Nazionali che sono stati istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila (D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (D.P.R. 8 dicembre 2007).

Inoltre, con il D.P.R. 4 aprile 2005, si è provveduto ad adeguare il Parco nazionale del Circeo alla legge quadro istituendone l'Ente Parco, come stabilito dall'art. 12 della legge 31 luglio 2002 n. 179 contenente "Disposizioni in campo ambientale".

E' continuata l'attività per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina, previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 93/2001.

Il Commissario ad acta nominato, con D.P.C.M. del 4 agosto 2014, per la durata di quattro anni nella persona dell'arch. Giuseppe De Dominicis, ha presentato nel mese di agosto 2015 la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco e relativa disciplina di tutela alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale proposta è stata oggetto di una prima riunione, il 10 settembre 2015, della Conferenza Unificata in sede tecnica che ha deciso una riapertura dell'istruttoria.

Deve, comunque, evidenziarsi che con la nomina del Commissario ad acta il procedimento istitutivo del Parco è incardinato presso la Presidenza del Consiglio, cui il Ministero, su richiesta ha fornito un mero supporto tecnico.

Per quanto riguarda il Parco nazionale di Pantelleria (previsto, insieme ad altri tre parchi nazionali siciliani - Egadi e litorale Trapanese, Eolie, Iblei - dalla legge 29 novembre 2007, n.222 - articolo 26, comma 4-*septies*), dopo una fase di sospensione dell'iter procedurale, dovuta alla posizione negativa assunta dall'Amministrazione comunale sulla proposta di DPR istitutivo e relativa ipotesi di perimetrazione, zonazione e disciplina di tutela concordata nel marzo 2010, nell'ottobre 2014, la Regione Siciliana ha chiesto il riavvio dell'iter istitutivo ed, allo scopo, la costituzione di un tavolo istituzionale per l'intesa di cui all'art. 8 della legge n. 394/91. Proponendo per esso quattro componenti in rappresentanza della stessa Regione.

Nel 2015, dopo l'indicazione da parte della Regione del proprio referente si è tenuto un incontro il 22 luglio con il Sindaco di Pantelleria e lo stesso referente regionale, cui ha fatto seguito la presentazione da parte della Regione, con nota del 10.10.2015, di una nuova proposta cartografica con le relative motivazioni e lo schema di DPR istitutivo con la disciplina di tutela, concordata con il Comune.

Tale proposta è stata oggetto di verifica e confronto con l'ultima versione definita dal Ministero nel 2010 e si è, pertanto, provveduto, oltre agli aggiornamenti normativi sopraggiunti (es. designazione ZSC avvenuta nel dicembre 2015, superamento del decreto condizionalità in agricoltura del 2005, approvazione del piano nazionale fitofarmaci), alle altre modifiche ritenute necessarie.

Lo schema di provvedimento così rivisto, insieme ad alcuni aspetti meritevoli di approfondimenti congiunti, è stato discusso in un incontro tenutosi l'8 marzo 2016.

4.2. Strumenti di gestione e programmazione

Piano del Parco (art. 12 legge n. 394/91)

La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il parco.

Il Piano predisposto dall'Ente Parco, e acquisito il parere della Comunità del parco, è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni. Nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni, la Regione si pronuncia sulle osservazioni e, quindi, approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12) (fa eccezione il P. N. dello Stelvio il cui Piano è approvato dal Ministero dell'ambiente, vedi seguito).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

Tale prevalenza è stata "limitata" dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, che modificando il *Codice per i Beni Culturali e Paesaggistici*, Codice Urbani, ha previsto, all'art. 145 comma 3: "per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque

prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

All'anno 2014 sono vigenti i Piani di 8 Parchi Nazionali: dell'Aspromonte (G.U. n.22 del 28.01.09), della Maiella (G.U. n.164 del 17.07.09), dell'Arcipelago Toscano (G.U. n.20 del 26.01.10), della Foreste Casentinesi (G.U. n.20 del 26.01.10), del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (G.U. n.136 del 14.06.10), dell'Asinara (G.U. n.152 del 02.07.10), del Vesuvio (G.U. n.179 del 03.08.10), e delle Dolomiti Bellunesi (G.U. n.21 del 26.01.01).

Si evidenzia, per quanto riguarda il Piano del Parco delle Dolomiti, che esso è attualmente in corso di aggiornamento, essendo trascorsi 10 anni dalla sua approvazione.

In due casi le Regioni hanno adottato i piani - Gran Sasso e Monti della Laga e Monti Sibillini - e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle rispettive Regioni n. 10 Enti Parco: Val Grande, Gran Paradiso, Abruzzo Lazio Molise, Pollino, Gargano, Alta Murgia, Appennino Tosco Emiliano, Sila, Arcipelago de La Maddalena e Circeo.

Infine, 1 Ente Parco è ancora alla fase della redazione: Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese.

Per quanto riguarda il Parco delle Cinque Terre, il Piano è in aggiornamento, tenuto conto, che nel 2010 la Regione Liguria ha revocato la sua precedente adozione con motivazioni procedurali.

Per quanto riguarda il Piano dello Stelvio, la cui approvazione compete, unico caso, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 26 novembre 1993 di costituzione del Consorzio di gestione del Parco (articolo 5, comma 8 lettera h), la procedura avviata è stata sospesa in considerazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha stabilito l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia.

Si, evidenzia, che tale Intesa è stata sottoscritta in data 11 febbraio 2015.

Infine, per quanto riguarda il Parco del Gennargentu e Golfo di Orosei, si precisa che gli organi di gestione non sono mai stati costituiti.

Sul tema della pianificazione, si evidenzia che la riforma della legge 394/91, in corso di esame al Parlamento, prevede una serie di innovazioni sulla disciplina di riparto delle competenze tra le Regioni e gli Enti Parco.

Allo stato attuale si registrano criticità procedurali nei rapporti tra le Regioni e gli Enti Parco ai fini dell'adozione e dell'approvazione dei Piani del Parco.

Regolamenti

Nel 2015 sono proseguite le procedure per l'approvazione dei Regolamenti dei sottoindicati parchi nazionali:

- ✓ Regolamento dell'Asinara: dopo l'acquisizione dell'intesa della Regione Sardegna in data 12 giugno 2014, e dei pareri favorevoli per silenzio assenso della Provincia di Sassari e del Comune di Porto Torres, ed il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 20 novembre 2014, lo schema di Regolamento è stato sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la comunicazione di cui all'art. 17 della legge n. 400/88. La Presidenza ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni documentali che, anche a seguito di interlocuzioni e chiarimenti per le vie brevi, sono state predisposte e fornite nel mese di maggio 2015.

Il decreto di approvazione del Regolamento è stato firmato dal Ministro dell'ambiente il 29 luglio 2015 (D.M. n. 156) e dopo la registrazione della Corte dei Conti è stato pubblicato in G. U. n. 92 del 20.04.2016;

- ✓ Regolamento dell'Aspromonte: dopo l'acquisizione dell'intesa della Regione Calabria, espressa in data 12.09.2014, e la valutazione istruttoria dei correttivi cui la stessa era condizionata, lo schema del Regolamento è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la comunicazione di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con nota del 27 gennaio 2015 la Presidenza ha richiesto alcune verifiche ed aggiornamenti ed ha rappresentato l'opportunità che il Regolamento fosse nuovamente sottoposto al parere del Consiglio di Stato, in considerazione della complessiva revisione operata al testo e delle ulteriori modifiche e integrazioni ad esso apportate. Il Consiglio di Stato, richiesto dunque in merito, nell'adunanza del 16 giugno 2015, ha espresso il parere n. 1792/2015 ritenendo necessario interessare i Ministeri della Difesa, dell'Interno e dei Beni e delle attività culturali e del turismo per acquisirne i pareri su specifici aspetti di competenza. In tal senso si è provveduto con note del 26.10.2015 e con solleciti del 11.03.2016 e del 16 giugno 2016. (ad oggi, è pervenuta la risposta del Ministero della Difesa in data 27 giugno);
- ✓ Regolamento della Maiella: sullo schema conclusivo, redatto ad esito dell'istruttoria condotta di concerto con l'Ente Parco nell'agosto 2013, lo stesso Ente ha acquisito il parere della Comunità del Parco; parere espresso in termini negativi. E' stata, dunque, avviata una istruttoria di valutazione delle osservazioni presentate per le relative controdeduzioni, fissando una riunione tecnica di confronto con l'Ente Parco per il 15 giugno 2015, poi rinviata su richiesta dell'ente gestore e tenutasi in data 30.09.15. L'ente Parco in quella sede, manifestando la volontà di aggiornare il Piano del Parco vigente, ha richiesto di poter provvedere alla revisione dello schema di Regolamento all'esame al fine del suo adeguamento ai nuovi contenuti di Piano, assumendo l'impegno, su

precisa richiesta, a porre in essere concreti e formali atti entro l'anno. In data 15.12.15 è stata convocata e tenuta una riunione di aggiornamento sullo stato delle attività poste in essere dall'Ente Parco e a fronte della mancata definizione del testo aggiornato, ne è stata sollecitata la sua trasmissione allo stato dell'arte. L'Ente Parco ha provveduto in tal senso e dall'istruttoria svolta sul testo pervenuto è emersa la necessità di ulteriori modifiche e verifiche;

- ✓ Regolamento del Vesuvio: è stata svolta l'istruttoria tecnica sulla proposta pervenuta e, ad esito, è stato convocato e tenuto un incontro con l'Ente Parco in data 15.12.2015, durante il quale, dopo un esame e un confronto congiunti, sono state richieste le modifiche ed integrazioni al testo ritenute necessarie (l'invio del testo aggiornato è stato sollecitato in data 11.03.2016).

Tutte le suddette attività istruttorie sono state svolte verificando la coerenza della proposta di regolamento all'esame con il "format di regolamento" sottoposto agli Enti Parco nazionali con circolare 24/12/2014, predisposto con l'obiettivo di perseguire in forma strutturata l'integrazione negli strumenti di gestione dei Parchi nazionali delle previsioni concernenti le misure di conservazione delle aree natura 2000 e di quelle della pianificazione paesaggistica regionale, di superare approcci metodologici e scelte di contenuto differenti, assicurando coerenza ed omogeneità nel rispetto delle specificità territoriali, e di tenere in debito conto l'evoluzione normativa italiana e comunitaria in materia ambientale, facilitando inoltre le fasi istruttorie del procedimento approvativo.

4.3. Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

Introduzione

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e i suoi organi sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- la Comunità del parco.

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dall'art. 9, comma 12, della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel 2015 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande.

Commissari Straordinari

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco¹.

Nel 2015 sono stati nominati o prorogati gli incarichi dei Commissari Straordinari degli Enti Parco del Cilento Vallo di Diano e Alburni, della Sila e del Vesuvio (fino alla nomina dei rispettivi Presidenti).

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale, delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2013) "Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", è intervenuto a modificare le disposizioni della legge quadro sulle aree protette disciplinanti la composizione degli organi collegiali, Consiglio Direttivo e Giunta Esecutiva degli enti parco nazionali.

¹ I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

In particolare, l'articolo 1, di modifica dei commi 4 e 6, dell'art. 9, della legge 394/1991, ha previsto che i componenti del Consiglio Direttivo siano ridotti da dodici ad otto e quelli della Giunta Esecutiva siano ridotti da cinque a tre e che il Consiglio sia nominato dal Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni, che devono esprimersi entro 30 giorni trascorsi i quali il Ministro provvede ugualmente.

Nel 2015 sono stati ricostituiti i Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali di Abruzzo, Lazio e Molise, dell'Alta Murgia, dell'Arcipelago della Maddalena, dell'Aspromonte, dell'Asinara, delle Dolomiti Bellunesi, del Gargano, dei Monti Sibillini e del Pollino. Inoltre, nel 2015 sono stati integrati alcuni componenti mancanti nei Consigli Direttivi degli Enti Parco Nazionali dell'Appennino Lucano-Val D'Agri-Lagonegrese e del Gran Sasso e Monti della Laga.

L'articolo 2, ha previsto, invece, una diversa procedura per il riordino del Parco del Gran Paradiso e del Parco dello Stelvio disponendo la preventiva intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate da raggiungersi entro il termine di 30 giorni dalla prima convocazione di un apposito incontro.

Con Decreto ministeriale 2 dicembre 2015, n. 229 è stato adottato il "Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016).

Per il Parco dello Stelvio è stata seguita la procedura in atto per la riforma della gestione del Parco nazionale dello Stelvio, contenuta nelle proposte di modifica della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 recante "Norme per costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico".

Successivamente, alla luce delle disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che all'art. 1, comma 515, ha stabilito il termine del 30 giugno 2014 per la definizione degli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, tra l'altro, al parco dello Stelvio per le province autonome di Trento e di Bolzano, è stata seguita la procedura in atto per la riforma del Parco contenuta nello Schema di norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recante modifica al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di delega di funzioni amministrative statali concernenti il Parco nazionale dello Stelvio.

Sulla tematica, si evidenzia che i procedimenti di nomina a seguito del riordino sono in corso secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco, è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno in qualità di Presidente del collegio; uno dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate.

Fa eccezione il Collegio del Parco Nazionale dello Stelvio che, ai sensi dell'art. 9 del DPCM 26.11.1993, è composto da: un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze che lo presiede, uno del Ministero dell'ambiente, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno della Regione Lombardia e uno ciascuno per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è nominato dal Ministro dell'ambiente. Nel 2015 si è provveduto alla sostituzione, a seguito di dimissioni, dei rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Direttori

La nomina dei Direttori degli Enti Parco Nazionali è disciplinata dell'art. 9, comma 11, della legge 394/91 con le modifiche introdotte dalla legge 426/98.

Il Direttore del Parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del Parco stipula con il Direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

A seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è stato pubblicato l'Elenco nazionale degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco (G. U. n. 74 del 29.03.2004).

L'Elenco degli idonei è stato aggiornato, a conclusione della procedura avviata nel 2007 con la pubblicazione di un nuovo bando di concorso, nel 2010 e pubblicato sulla G. U. n. 91 Suppl. Ord. n. 115 del 20.04.10.

Oltre a quelli presenti in detto elenco, sono soggetti idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge e i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.

Nel corso dell'anno 2015 sono stati nominati i Direttori dei Parchi dell'Asinara, del Gran Sasso e Monti della Laga, delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e del Circeo.

Al riguardo, si evidenzia che nella legge di riforma della legge 394/91 è previsto un nuovo procedimento di nomina.

4.4. Dotazioni organiche degli Enti Parco

Il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare esercita, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 29), la vigilanza sulle deliberazioni con le quali gli Enti Parco *“adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi”*. Dette deliberazioni sono approvate dal Ministero medesimo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento giuridico economico del personale è disciplinato dal *“Contratto collettivo di lavoro relativo al personale (non dirigente) del comparto enti pubblici non economici”* di cui all'art.4 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593.

L'art. 9, comma 14, della legge 394/1991 prevede *“La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale”*.

In attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, con DPCM 23 gennaio 2013 sono state numericamente rideterminate le dotazioni organiche dei 23 Enti Parco Nazionali, riducendo la dotazione organica complessiva da 529 a 472 unità.

Dall'anno 2014 la dotazione organica complessiva è aumentata di una unità (da 472 a 473) in quanto l'Ente Parco Nazionale del Pollino, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ha proposto una modifica della propria dotazione organica, prevista nel DPCM 23 gennaio 2013, con l'aumento di una unità (da 49 a 50 unità) mediante la trasformazione di un posto resosi vacante in area “C” in 2 posti di area “A”

4.5 Statuti degli Enti Parco

La legge n. 394/91 prevede che lo Statuto degli Enti Parco definisca *"l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti"*, sia deliberato dal Consiglio Direttivo del Parco e sottoposto al controllo di legittimità del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nessuna variazione è intervenuta rispetto alla situazione descritta nella precedente relazione. Ad oggi tutti gli Enti parco Nazionali sono dotati di statuto.

4.6. Contributi ordinari e straordinari agli Enti Parco e loro ripartizione

Per il 2015, come per le precedenti quattro annualità, è stato applicato il nuovo sistema di finanziamento degli Enti Parco basato sul riconoscimento delle spese obbligatorie comunicate dai medesimi Enti e sono stati trasferiti, a valere sulle risorse finanziarie imputate al pertinente capitolo di bilancio 1552, piano gestionale 1, € 62.091.404,18 a favore dei Parchi Nazionali ed € 3.221.708,93 alle Riserve Naturali Statali.

Come già precisato nelle relazioni precedenti, infatti, a partire dall'esercizio finanziario 2011, per effetto della legge 196 del 2009 recante disposizioni in materia di contabilità e finanza pubblica e sulla base del disposto dell'art. 11, comma 3, lett. d) è stata prevista l'espunzione delle spese obbligatorie dalla ex Tabella C e, ai sensi del successivo art. 52, comma 1, è stato specificato che le suddette spese obbligatorie fossero determinate dalla legge di bilancio.

A valere sugli altri piani gestionali del capitolo 1552 sono stati trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi destinati ad assunzioni di personale per un importo complessivo di euro 2.052.886,15

Le risorse finanziarie imputate al cap. 1551, piano gestionale 1, *"Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"* pari ad € 4.275.357,00, da ripartirsi come previsto dall'art. 1, comma 40 della legge n. 549/1995, sono state assegnate ai soggetti beneficiari individuati in: n. 23 Enti Parco Nazionali; n. 27 Aree Marine Protette Nazionali; n. 3 Parchi Minerari; obblighi derivanti dall'adesione dello Stato italiano alle Convenzioni internazionali in materia ambientale; programmi ed attività di rilevanza nazionale. Ritenendo di dover integrare, almeno parzialmente, i fondi previsti sul capitolo 1551, piano gestionale 1, si è provveduto ad una variazione integrativa ad invarianza di spesa di euro 1.095.000,00.

Con decreto interministeriale (MATTM-MEF), acquisito il parere favorevole da parte delle competenti Commissioni Parlamentari, sono stati ripartiti i fondi agli enti beneficiari, come di seguito riportato:

- per n. 23 Enti Parco Nazionali pari ad € 2.755.000,00;
- per n. 27 Aree Marine Protette pari ad € 1.380.000,00;
- per n. 3 Parchi Minerari:
 - Parco Miniere dell'Amiata € 250.000,00;
 - Parco Colline Metallifere Grossetane € 250.000,00;
 - Parco Miniere Zolfo delle Marche € 170.000,00;
- Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie € 260.000,00;
- Convenzione sul Commercio Internazionale di Flora e Fauna minacciate di estinzione –CITES € 255.000,00;
- Azioni di rilevanza nazionale € 154.403,00.

In continuità con l'esercizio finanziario precedente, è stata emanata una direttiva d'indirizzo agli Enti Parco Nazionali, che dal 2013 è stata estesa anche alle aree marine protette, con la quale sono state assegnate le priorità per l'impiego di dette risorse finanziarie, volte alla conservazione della biodiversità

Direttive del Ministro dell'ambiente

Direttiva 2014 emanata l'11 marzo 2015

In continuità con gli indirizzi della prima Direttiva del 2012 e della Direttiva del 2013, è stata predisposta la Direttiva del 2014 - "*Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità*", emanata l'11 marzo 2015.

Per i parchi nazionali, la Direttiva ha confermato il vincolo di destinazione prioritaria rispetto ai fondi per interventi assegnati a valere sulle risorse presenti sul capitolo 1551 ed ha puntato all'ulteriore consolidamento dei risultati già ottenuti, incentrandosi in particolare sugli obiettivi:

- di dare continuità ai progetti realizzati;
- di rafforzare il coordinamento tra gli Enti parco, verificando la possibilità del coinvolgimento di altri parchi nei protocolli d'intesa già in essere e richiedendo l'incremento del numero delle azioni trasversali e delle azioni di sistema;
- di completare e sistematizzare i dati acquisiti sulla consistenza del patrimonio naturale integrandoli con i risultati delle precedenti Direttive, al fine del loro inserimento e della loro consultazione sul portale Naturaitalia;
- di definire la mappatura già avviata dei beni archeologici, storici e architettonici presenti nei territori dei parchi nazionali al fine della loro catalogazione.

A seguito delle indicazioni fornite, sulla base delle proposte progettuali presentate dagli enti parco, sono state confermate e programmate le azioni già individuate e di seguito riportate.

AZIONI DI SISTEMA TRASVERSALI

1. "Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani";
2. "Convivere con il lupo, conoscere per preservare";
3. "Rete euromediterranea per il monitoraggio, la conservazione e la fruizione dell'avifauna migratrice e dei luoghi essenziali alla migrazione";
4. "Progetto di conservazione della Lepre italiana".

AZIONI DI SISTEMA

1. "Monitoraggio della biodiversità in ambiente alpino";
2. "Monitoraggio della Biodiversità: indagini conoscitive per l'elaborazione di standard condivisi di valutazione della qualità naturalistica, rendicontazione e servizi ecosistemici a supporto della gestione delle Aree Protette";
3. "WOLFFNET 2.0. Misure coordinate per la tutela del Lupo in Appennino";
4. "Faggete UNESCO";
5. "Monitoraggio delle specie di ambiente umido/acquatico";
6. "Conservazione della lontra";
7. "The Big Five" Avifauna marina";
8. "Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità";
9. "La costituzione della rete dei boschi vetusti dei PN dell'Appennino meridionale";

Le attività sono state avviate e gli Enti Parco hanno provveduto a comunicarne gli esiti secondo quanto richiesto dalla Direttiva.

La mappatura dei beni archeologici, storici e architettonici all'interno di ciascun parco nazionale è stata definita ed ha portato, quale primo risultato, alla pubblicazione "La Carta di Roma e i Parchi nazionali: primo rapporto sulle sinergie tra Capitale Naturale e Capitale Culturale», presentata durante l'EXPO di Milano 2015.

Nell'anno 2015 sono stati stanziati, quindi, euro 2.755.000,00 a favore degli Enti Parco Nazionali e euro 1.380.000,00 a favore delle Aree Marine Protette Nazionali per la Direttiva poi emanata nel 2015.

Per le aree marine protette vedi successivo paragrafo 3.5.

4.7. Altre iniziative

Contabilità ambientale

Il progetto per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale per i Parchi Nazionali nasce dall'esigenza di fornire un primo contributo all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità che, tra i vari obiettivi, si propone di integrare la conservazione della stessa biodiversità nelle politiche economiche al fine di creare nuove opportunità di occupazione e di sviluppo sostenibile.

A tale scopo, tra le priorità di intervento, nella Strategia viene data particolare importanza alla gestione delle aree protette e, per verificarne l'efficacia, si sottolinea l'importanza di individuare un set comune, discusso e condiviso di indicatori che consentano di monitorarne e misurarne i progressi o le criticità.

Si è così costituito un Gruppo di lavoro formato anche da rappresentanti del mondo scientifico, universitario, di Federparchi e del CFS che, esaminando i dati disponibili a livello nazionale, provenienti da ambiti diversi, si è posto l'obiettivo di pervenire ad un modello unitario di cognizione e lettura del patrimonio naturale dei Parchi nazionali per coglierne gli elementi di rappresentatività rispetto alla caratterizzazione dell'intero territorio nazionale sotto il profilo naturalistico e paesaggistico e offrire una contabilizzazione del capitale in essi custodito.

In continuità con il lavoro degli anni precedenti è stata avviata la sperimentazione degli indicatori relativi al capitale naturale presente all'interno dei Parchi Nazionali. Il progetto per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale per i Parchi Nazionali potrà contribuire anche a quanto previsto dall'articolo 67 della Legge 221 del dicembre 2015, che chiede la redazione di un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, a partire dall'istituzione di un Comitato per il Capitale Naturale, e promuove l'adozione di sistemi di contabilità ambientale da parte degli enti locali.

Fondi leggi speciali

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Enti Parco Nazionali i fondi previsti da leggi speciali:

- Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 179 del 2002 "Disposizioni in materia ambientale", € 216.143,00, finalizzati alla realizzazione di un centro per la qualificazione e valorizzazione ambientale di un'area parzialmente degradata e tutelata ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43 "Direttiva Habitat";

- Ente Parco Nazionale del Circeo, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 179/2002 per l'istituzione ed il funzionamento, € 110.080,00;

- agli Enti Parco Nazionali Appennino Tosco-Emiliano, Asinara, Cinque Terre e Sila, ai sensi della legge n. 344 del 1997, complessivamente € 1.309.543,00;

- Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 426/1998, € 253.218,00;

- Regione Abruzzo per l'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 93/2001, € 168.812,00.

4.8. Promozione e comunicazione

In attuazione degli obiettivi specifici e delle priorità d'intervento dell'Area di lavoro 12 "Turismo" della Strategia Nazionale della Biodiversità, e nell'ottica di quanto condiviso a livello comunitario con la "Carta di Roma per il Capitale Naturale e Culturale", approvata nel 2014 nel corso della del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, la DPNM ha realizzato, tramite Accordo con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, il censimento dei beni e servizi culturali presenti nei Parchi nazionali, che riporta, con approfondimenti, quelli di maggior valore storico, archeologico e artistico, attività svolta fino ad ora in modo episodico, frammentato e quindi senza la capacità di comunicare lo straordinario patrimonio dei Parchi italiani fatto di questo intreccio di natura e cultura.

L'obiettivo è quello di colmare questa lacuna di conoscenza e fornire un contributo utile ad accrescere l'attrattività dei territori e a migliorare la capacità di destagionalizzazione, contribuendo così – nei contesti più sensibili – ad una giusta convivenza tra le esigenze di fruizione e quelle di tutela dei sistemi naturali.

I primi risultati della suddetta ricognizione sono stati pubblicati nel documento "La Carta di Roma e i Parchi Nazionali - Primo rapporto sulle sinergie tra Capitale Naturale e Capitale Culturale", scaricabile dal sito del MATTM, mentre la ricognizione complessiva sarà a breve consultabile on line nel Portale Turismo nei Parchi tramite il sito [Naturaitalia](http://Naturaitalia.it).

Il turismo sostenibile è un modo concreto e generalizzato di creare redditi e ricavi a partire dalla "messa in valore" del Capitale Naturale e Culturale costituito dalla protezione e conservazione della natura. E, quindi, è forse anche l'unico modo tangibile per dimostrare, appunto, che la protezione e la conservazione della natura portano ad incrementare il Patrimonio di un'area o di un paese.

La DPNM ha impostato un lavoro di analisi della domanda e dell'offerta turistica nelle aree protette, con il contributo della Federparchi e dell'Unioncamere, per contribuire ad arricchire e diversificare l'offerta turistica dei nostri Parchi, a migliorare la percezione e quindi l'apprezzamento e

l'affezione dei turisti per quei territori e anche ad intercettare nuovi e maggiori flussi di visitatori. Ciò è indispensabile per formulare proposte turistiche integrate, in grado di accrescere l'attrattività dei territori e di migliorare la capacità di destagionalizzazione, contribuendo così ad una giusta convivenza tra le esigenze di fruizione e quelle di tutela dei sistemi naturali.

Altro ambito di azione strategico è quello della promozione del processo di adozione della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS), che la DPNM porta avanti con il supporto di Federparchi: si tratta di uno strumento che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del turismo sostenibile. Ad oggi 29 Aree protette italiane hanno ottenuto la Carta, di cui 13 Parchi Nazionali, 8 Aree protette italiane hanno attivato il processo per l'ottenimento della Carta, mentre sono entrati nella fase II CETS 2 parchi regionali: Adamello Brenta e Dune Costiere. L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d'azione per lo sviluppo turistico, sulla base di un'analisi approfondita della situazione locale. L'obiettivo è la tutela del patrimonio naturale e culturale e il continuo miglioramento della gestione del turismo nell'area protetta a favore dell'ambiente, della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori. E' necessario però rafforzare la terza fase del processo CETS: raggiungere un accordo con gli operatori turistici per la formulazione delle offerte turistiche.

Nel 2015 è inoltre proseguita l'implementazione da parte delle Regioni dell'iniziativa sul turismo sostenibile promossa dalla DPNM nell'ottica di fare sistema per ciò che riguarda la valorizzazione e la fruizione turistica sostenibile del patrimonio naturale nelle aree protette. In linea generale, il finanziamento è stato utilizzato dalle Regioni prevalentemente per la realizzazione di: iniziative di comunicazione e divulgazione, anche in ambito EXPO, video e documentari, workshops, contatti con stakeholder, implementazione siti web, pubblicazioni, concorsi fotografici, cartoguide, campagne promozionali, eventi educativi e promozionali sul territorio, individuazione e pubblicizzazione di itinerari nei parchi.

La Direzione ha portato avanti l'attività di implementazione del portale tematico www.naturaitalia.it, vetrina di informazioni e conoscenze specifiche sulle Aree Naturali Protette, sulla Biodiversità e sul Mare in Italia.

4.9. Valorizzazione del ruolo strategico delle aree protette nella conservazione della biodiversità

Il 3 febbraio 2015 è stato sottoscritto il secondo Accordo Quadro triennale con la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali Statali per una più organica collaborazione finalizzata a porre il tema della biodiversità e delle aree protette al centro dell'attenzione e della considerazione generale.

Il successivo 26 marzo è stata sottoscritta una Convenzione attuativa tra la Direzione e la Federparchi rivolta alla valorizzazione delle aree protette e alla conservazione e lo sviluppo sostenibile delle aree protette, intese come “risorsa”, per lo sviluppo del territorio, ivi comprese le azioni previste per assicurare, nell’ambito di Expo Milano 2015, l’organizzazione di eventi e per l’animazione rivolti alla promozione delle aree protette.

Il 26 giugno è stata sottoscritta la Convenzione tra la Direzione e Federparchi, rivolta al completamento delle attività di ricognizione delle azioni finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), alla promozione della CETS nelle Aree Protette e per la gestione del Comitato IUCN.

L’11 febbraio è stato sottoscritto il secondo Accordo Quadro triennale con l’Unioncamere per una collaborazione sinergica nel quadro delle attività di conservazione della biodiversità e della tutela marino costiera per lo sviluppo di economia sostenibile nei territori.

Il successivo 31 marzo è stata sottoscritta una Convenzione attuativa tra la Direzione e Unioncamere per la valorizzazione del sistema delle aree protette con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile e alla promozione delle professioni verdi e della green economy

4.10. Supporto alle aree naturali protette per l’utilizzo e l’acquisizione di immobili demaniali

Nel 2015 è proseguita l’attività di ricognizione generale degli immobili demaniali concessi in uso governativo al Ministero ubicati all’interno dei Parchi Nazionali dell’Arcipelago di La Maddalena e dell’Asinara.

Per il compendio demaniale di Giannutri il 5 novembre 2015 è stato firmato un atto congiunto tra Agenzia del Demanio, Ministero e Comune Isola del Giglio per l’affidamento temporaneo a detta Amministrazione comunale di alcuni beni in attesa di poter procedere all’affidamento definitivo all’esito della risoluzione del contenzioso ancora pendente con Il Commissariato Usi Civici .

L’Area archeologica Villa Domizia, riconsegnata all’Agenzia del Demanio da parte di questa Amministrazione e concessa al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, grazie alla sinergia instauratasi tra le due Amministrazioni, il 2 luglio 2015, la Villa è stata riaperta al pubblico anche grazie ad un accordo di valorizzazione sottoscritto tra la Soprintendenza archeologica Toscana e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Alla fine del 2015 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa tra dette amministrazioni per definire gli intenti comuni e la pianificazione delle attività da realizzare per il progetto di valorizzazione sostenuto finanziariamente da questo Ministero.

Per il Compendio del Plemmirio, sono stati espletati gli ulteriori adempimenti di comunicazione connessi all' *ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio*, introdotto dal comma 222 bis del richiamato art. 2 della legge 191/2009, aggiunto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 95/2012, ed alla *elaborazione degli indicatori di efficienza energetica e sostenibilità ambientale degli edifici*, introdotto dalla circolare 20494 del 16.7.2012 dell'Agenzia del Demanio.

4.11 Sorveglianza Aree protette

Nel 2015, è proseguita, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, l'attività attraverso i "Coordinamenti del Corpo Forestale dello Stato per l'ambiente", prevista dal D.P.C.M. 5 luglio 2002, come modificato dal DPCM 14 maggio 2012.

5. Le aree marine protette

"Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicienti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono".

Sono state introdotte nella normativa italiana dal Titolo V – Riserve marine - della Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare". Tale legge prevedeva che l'istituzione di riserve marine fosse effettuata con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, l'organo tecnico incaricato dell'istruttoria, sentite le regioni e i comuni interessati.

La legge n. 979/82 individuava, inoltre, un elenco di 20 aree marine di reperimento (diventate poi 21 per la divisione delle Isole Pontine in due aree marine protette distinte), ove istituire riserve marine. La "Legge quadro sulle aree protette", 6 dicembre 1991, n. 394, oltre ad individuare altre 26 aree marine di reperimento, ha modificato l'iter istitutivo, a seguito dell'istituzione nel 1986 del Ministero dell'ambiente.

Con il riordino delle competenze e il trasferimento delle funzioni alle regioni e alle amministrazioni locali, attuato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto che l'istituzione di aree marine protette avvenga sentita la Conferenza Unificata.

Con la legge 9 dicembre 1998, n. 426, è stata individuata una nuova area marina di reperimento ed è stato previsto che la gestione delle aree marine protette sia affidata con un decreto del Ministro

dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, a enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

La stessa legge ha inserito il Santuario dei Mammiferi marini nell'elenco delle aree marine di reperimento.

La legge n. 179/2002 ha disposto che l'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette sia effettuata dal Ministero dell'ambiente anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento delle stesse, proposte dai soggetti interessati. Per la gestione possono candidarsi enti pubblici, istituzioni scientifiche e associazioni riconosciute, anche consorziati.

Allo stato attuale, dopo le modifiche normative intervenute, le aree marine protette sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni, i comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata.

5.1. Istituzioni

Aree marine protette istituite

In Italia sono oggi istituite 27 aree marine protette, oltre a 2 parchi sommersi (Parco sommerso di Baia e Gaiola) e al Santuario internazionale per la tutela dei mammiferi marini². Considerando i 2 parchi nazionali (Arcipelago Toscano e Arcipelago di La Maddalena) che prevedono misure di tutela anche a mare, il totale sale a 32, oltre la metà delle 52 aree marine di reperimento previste dalle leggi 979/82, 394/91, 344/97, 426/98, 388/2000 e 93/2001.

Aree Marine Protette istituite

N.	DENOMINAZIONE	D.M. ISTITUTIVO
1	Capo Caccia - Isola Piana	D.M. 20.09.2002
2	Capo Carbonara	D.M.15.09.1998 aggiornato con D.M.07.02.2012
3	Capo Gallo - Isola delle Femmine	D.M. 24.07.2002
4	Capo Rizzuto	D.M. 19.02.2002

² Nel 2001, a seguito dell'Accordo di Roma del 25 novembre 1999 tra Italia, Francia e Principato di Monaco, con la legge n. 391 dell'11 ottobre 2001, di ratifica ed esecuzione del suddetto Accordo, è stata istituita la speciale area marina di tutela internazionale, già inserita nell'elenco delle aree marine di reperimento dalla Legge 426/98, del Santuario dei Mammiferi marini.

5	Cinque Terre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
6	Costa degli Infreschi e della Masseta	D.M. 21.10.2009
7	Isola dell'Asinara	D.M. 13.08.2002
8	Isola di Bergeggi	D.M. 07.05.2007
9	Isola di Ustica	D.M. 12.11.1986
10	Isole Ciclopi	D.M. 09.11.2004
11	Isole di Ventotene e Santo Stefano	D.M. 12.12.1997
12	Isole Egadi	D.M. 21.12.1991
13	Isole Pelagie	D.M. 21.10.2002
14	Isole Tremiti	D.M. 14.07.1989
15	Miramare	D.M. 12.11.1986
16	Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre	D.M.12.12.1997 aggiornato con D.M.20.07.2011
17	Plemmirio	D.M. 15.09.2004
18	Porto Cesareo	D.M. 12.12.1997
19	Portofino	
20	Punta Campanella	D.M. 12.12.1997
21	Regno di Nettuno	D.M. 27.12.1997
22	Santa Maria di Castellabate	D.M. 21.10.2009
23	Secche della Meloria	D.M. 21.10.2009
24	Secche di Tor Paterno	D.M. 29.11.2000
25	Tavolara – Punta Coda Cavallo	D.M. 12.12.1997
26	Torre del Cerrano	D.M. 21.10.2009
27	Torre Guaceto	D.M. 04.11.1991

L'estensione dei fondali e delle acque tutelati dalle 27 aree marine protette istituite è di 222.442,53 ettari. A queste si aggiungono i parchi sommersi di Baia e Gaiola (219 ettari) e il Santuario internazionale per i mammiferi marini (2.557.258 ettari), nonché le zone a mare dell'Arcipelago Toscano e dell'Arcipelago de La Maddalena (71.812 ettari).

Il territorio marino così protetto ammonta complessivamente a 2.851.950,53 ettari a mare, con uno sviluppo di costa protetta pari a km 658.

In corso di istituzione

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), al comma 116, ha inserito le zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo tra le aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alle lettere ee-quinquies ed ee-sexies, prevedendo al comma 117 per l'istituzione delle due aree marine protette le relative risorse finanziarie.

Allo stesso comma 117, sono state, altresì, previste risorse al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di Costa del Monte Conero e Capo Testa – Punta Falcone, già individuate quali aree marine di reperimento alle lettere h) e p) stesso comma 1, stesso articolo 36, stessa legge 394/91.

A tal fine, è stata sottoscritta, in data 12 giugno 2014, una Convenzione con l'ISPRA per lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie ed è stato dato formale avvio ai procedimenti amministrativi convocando gli Enti interessati all'istituzione delle AMP di “Capo Testa – Punta Falcone” e di “Costa del Monte Conero”, per il 18 giugno 2014 e quelli interessati per le AMP di “Capo Milazzo” e “Grotte di Ripalta – Torre Calderina”, per il 19 giugno 2014.

Nel 2015 è proseguita l'attività istruttoria avviata nel 2014. In particolare:

- per Capo Testa – Punta Falcone: dopo la riunione dell'11 dicembre 2014, per la presentazione agli Enti interessati delle risultanze delle attività conoscitive condotte da ISPRA, in data 25 marzo 2015, è stata illustrata da ISPRA una prima ipotesi dei livelli di zonazione e tutela, poi presentata nel mese di luglio in Consiglio Comunale e quindi alla cittadinanza per suggerimenti/consigli e successive valutazioni dello stesso Comune e di ISPRA al fine della predisposizione della proposta definitiva. Sulla base di detta proposta pervenuta da ISPRA sono stati redatti gli schemi di provvedimento ministeriale (DM istitutivo, DM di approvazione del regolamento di disciplina delle attività consentite), presentati in una riunione tenuta in data 16 dicembre 2015;
- Per Costa del Monte Conero: dopo la riunione dell'11 dicembre 2014, per la presentazione agli Enti interessati delle risultanze delle attività conoscitive condotte da ISPRA, lo stesso ISPRA ha confermato i dati tecnico-scientifici acquisiti ma anche le difficoltà di coinvolgimento degli *stakeholders* che hanno manifestato contrarietà all'istituzione, così come due Comuni su tre (Sirolo e Numana). In data 18 settembre si è tenuto un confronto con la Regione Marche per informarla sulle criticità incontrate e sulle modalità di affidamento della gestione dell'AMP, questione emersa come rilevante ai fini del procedimento. E' stata dunque predisposta la proposta preliminare dei livelli di zonazione e convocata in data 21 dicembre la riunione per la sua presentazione; la riunione,

su espressa richiesta del Comune di Ancona ed assenso della Regione Marche, è stata rinviata e si è tenuta il 1° febbraio 2016;

- Per Capo Milazzo: dopo la riunione del 18 dicembre 2014, per la presentazione agli Enti interessati delle risultanze delle attività conoscitive condotte da ISPRA, si è tenuta una riunione di aggiornamento il 9 luglio 2015 nella quale è stato presentato il quadro relativo all'istruttoria svolta. Dopo la partecipazione ad un convegno pubblico a Milazzo sull'area marina protetta, in data 17 dicembre si è tenuta la riunione di presentazione della proposta preliminare dei livelli di zonazione;
- Per Grotte di Ripalta – Torre Calderina: in data 12 gennaio 2015 si è svolta la riunione per la presentazione agli Enti interessati delle risultanze delle attività conoscitive condotte da ISPRA. In essa si è preso atto degli esiti della campagna di studio effettuata tra il 15 e il 17 ottobre 2014 che ha evidenziato diversi e rilevanti elementi di degrado e criticità ambientali. Pertanto in data 17 febbraio 2015 si è informato il Ministro che ha a sua volta informato i Presidenti delle Commissioni Ambiente della Camera e del Senato, della sussistenza, all'attualità, di una oggettiva difficoltà per l'istituzione dell'AMP.

5.2. Aggiornamenti

Nel 2015 è stata avviata l'istruttoria sulla richiesta di revisione della zonazione dell'area marina protetta Isola di Ventotene e S. Stefano: dopo le valutazioni preliminari si è tenuta una riunione in data 22 settembre 2015 con l'Ente Gestore (Comune di Ventotene) in cui sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni alla proposta. Si è tuttora in attesa di riscontro.

E' stato avviato l'iter per l'ampliamento dell'area marina protetta delle Isole Egadi, proposto quale misura di compensazione all'ampliamento del Porto di Favignana; a seguito delle valutazioni condotte, è stato espresso in merito un parere favorevole nel corso della riunione tenuta in data 10 dicembre 2015 presso la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali che cura la procedura per il parere VIA-VAS sul progetto.

5.3. Organismi di gestione

Introduzione

La gestione delle aree marine protette, ai sensi delle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, 6 dicembre 1991, n. 394, 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche, è affidata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro.

L'affidamento avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati.

Di seguito è riportato l'elenco degli attuali enti gestori delle aree marine protette esistenti, considerando le 27 propriamente dette, i 2 parchi sommersi e l'area di tutela internazionale:

- 10 Consorzi misti;
- 8 Comuni;
- 6 Enti Parco (5 nazionali e 1 regionale);
- 2 Soprintendenze (provvisorio);
- 1 Provincia;
- 1 Ente regionale;
- 1 associazione ambientalista;
- 1 Comitato di pilotaggio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Affidamento in gestione

Sono state svolte attività relative alla gestione delle aree marine protette delle "Isole Pelagie": sulla proposta del soggetto gestore Comune di Lampedusa e Linosa di affidare la gestione ad un Consorzio misto tra lo stesso Comune, l'Università di Palermo e l'associazione di protezione ambientale Legambiente, è stata svolta la relativa attività istruttoria sullo schema di Statuto del Consorzio presentato pervenendo alla definizione del testo definitivo da sottoporre per l'approvazione del Comune.

Per quanto riguarda l'area marina protetta "Regno di Nettuno", si sono evidenziate criticità gestionali circa gli adempimenti dovuti al Ministero da parte del Consorzio di gestione, nonché circa i rapporti tra gli organi del Consorzio stesso e il Responsabile dell'area marina, non superate nonostante gli inviti al riguardo più volte sollecitati. Pertanto, essendosi dovuta rilevare l'inadeguatezza da parte del soggetto gestore ad assicurare il corretto funzionamento dell'area protetta, tale da compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali di tutela e salvaguardia ambientale, si è ritenuto sussistessero i presupposti per proporre al Ministro dell'ambiente l'ipotesi di un commissariamento dell'area marina protetta, con assegnazione della gestione in via provvisoria alla Capitaneria di Porto di Napoli. Il Ministro ha condiviso tale necessità e, pertanto, è stato avviato il relativo procedimento di diffida e messa in mora in data 26.02.2015, seguito dal decreto di revoca dell'affidamento della gestione del 17 aprile 2015.

Commissioni di riserva

Le Commissioni di riserva, istituite con la legge 31 dicembre 1982, n. 979, affiancano l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.

La composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette è stata modificata dall'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha, inoltre, stabilito che l'Amministrazione provveda alla loro ricostituzione.

La Commissione di Riserva nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, ed è così composta:

- un rappresentante del Ministro, con funzioni di Presidente;
- un esperto designato dalla Regione interessata, con funzioni di vice Presidente;
- un esperto designato d'intesa tra i Comuni rivieraschi interessati;
- un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante della Capitaneria di porto, su proposta del Reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un esperto designato dall'ISPRA;
- un esperto designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

E' in corso l'attività per la ricostituzione delle Commissioni di Riserva di 13 Aree Marine Protette.

Per quanto riguarda gli organi di gestione delle Riserve Naturali Statali, nel 2015 sono stati sostituiti due componenti del Comitato di gestione permanente della Riserva di Vivara a seguito delle dimissioni dei rappresentanti del Comune di Procida

5.4. Regolamenti

Alla luce della normativa vigente, del parere reso dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sui decreti istitutivi delle aree marine protette "Costa degli Infreschi e della Masseta" e "Santa Maria di Castellabate", e del parere reso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza generale del 18 dicembre 2006, favorevole sul primo schema di Regolamento sottoposto al suo esame ai sensi dell'art. 17 della

legge 23 agosto 1988 n. 400, relativo all'istituenda area marina protetta "Isola di Bergoggi", attualmente i provvedimenti istitutivi e di regolamentazione delle AMP sono delineati come di seguito:

- il decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di istituzione dell'area marina protetta contenente l'indicazione delle finalità, della delimitazione dell'area, dei divieti di cui all'art. 19, comma 3 della legge 394/91, delle norme generali per l'attività di gestione, della previsione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/91, dei provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo, della copertura finanziaria e della sorveglianza dell'area;

- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del Regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta ,ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge 394/1991 - per il quale va osservata la procedura prevista dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sottoposizione al parere del Consiglio di Stato) – contenente l'indicazione della suddivisione in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, e della disciplina delle attività consentite all'interno dell'area nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente e delle finalità istitutive dell'area, anche in deroga ai divieti espressi dall'art. 19, comma 3 della legge quadro n. 394/1991;

- il decreto del Ministro dell'ambiente di approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione, ex art. 28, commi 6 e 7, della legge n. 979/82, proposto dall'Ente gestore, previo parere della Commissione di riserva.

Nel 2015 sono proseguiti e si sono conclusi i procedimenti per l'approvazione e la pubblicazione dei Regolamenti di esecuzione ed organizzazione delle aree marine protette: Cinque Terre; Costa degli Infreschi e della Masseta; Santa Maria di Castellabate; Capo Carbonara; Tavolara.

Sono proseguite le istruttorie concernenti i Regolamenti di esecuzione ed organizzazione delle aree marine protette Penisola del Sinis – Isola Mal di Ventre; Plemmirio; Torre del Cerrano; Capo Caccia – Isola Piana.

Inoltre, per quanto riguarda Secche della Meloria, il cui regolamento è stato approvato con il DM 18 aprile 2014, si è dato avvio a un confronto con l'ente gestore (parco regionale di Migliarino San Rossore) al fine di verificare le coordinate geografiche di perimetrazione e zonazione dell'area marina protetta; infatti con il suddetto decreto si è provveduto alla loro parziale rettifica rispetto a quelle riportate rispettivamente nel decreto istitutivo del 21 ottobre 2009 e nel regolamento di disciplina delle attività consentite approvato con il decreto n. 217 del 28 luglio 2009, al fine di correggere il mero errore materiale avvenuto in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale rettifica ha comportato alcune criticità gestionali rappresentate dall'Ente gestore e si è dunque definito e sottoposto allo stesso Ente fin dal novembre 2014 un percorso tecnico-amministrativo di risoluzione della problematica,

contemperando la necessità del rispetto degli esiti formalizzati del procedimento istitutivo con l'interesse condiviso a superare le dette criticità. Tale attività istruttoria è in corso.


5.5. Attività degli Enti gestori delle Aree Marine Protette

Anche per il 2015, gli Enti gestori delle Aree Marine Protette hanno provveduto a programmare le proprie attività di gestione – con l'aggiornamento annuale della previsione triennale - finalizzate alla salvaguardia ed alla tutela del territorio protetto, sulla base delle minacce individuate (mappa concettuale) e delle conseguenti strategie da mettere in campo applicando detta previsione secondo il modello ISEA (*Interventi Standardizzati della gestione Efficace delle Aree marine protette*), che consente di elevare gli standard di gestione attraverso una preventiva pianificazione degli obiettivi prioritari definiti, appunto, in una "mappa concettuale" (Fig. 1) elaborata sulla base di cosa proteggere, delle minacce ambientali esistenti nelle aree marine, quali strategie predisporre per ridurre gli impatti antropici, facilitando lo scambio di buone pratiche all'interno di un network di aree marine, che grazie a schemi di gestione standardizzata intellegibili da tutti gli Enti gestori, permette agli stessi di condividere strategie, limitare le minacce comuni, armonizzare le spese e ridurre i costi.

I predetti programmi di gestione si articolano in obiettivi operativi, con i quali si sviluppano i compiti istituzionali correntemente assolti dal soggetto gestore per la gestione tecnica e amministrativa dell'area, distinti tra: "Interventi", che perseguono le finalità individuate dal decreto istitutivo attraverso azioni e progetti specifici ed "Attività ordinarie", ovvero le spese di funzionamento.

Gli Enti gestori utilizzando il predetto "modello di programmazione standardizzato" hanno avviato un percorso mirato ad ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti nazionali e/o comunitari destinati alle aree marine protette, che riveste particolare rilievo in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

FIGURA 1. MODELLO MAPPA CONCETTUALE ISEA



Sulla base di dette strategie gli Enti gestori hanno programmato diverse attività nell'ambito delle seguenti tematiche:

- **monitoraggio di carattere scientifico:** che consente di verificare la qualità degli habitat marini e costieri per poi porre in essere tutte quelle attività finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi raggiunti nella conservazione degli ecosistemi marini. In tale ambito, è particolarmente interessante il così detto "effetto riserva" che si manifesta a fronte delle misure di tutela adottate e che vede un aumento della densità e taglia delle specie ittiche all'interno dell'area marina protetta e nelle aree limitrofe. Inoltre, si specifica che gli Enti gestori sono stati anche coinvolti nella gestione dei SIC (siti d'importanza comunitaria – Rete natura 2000) e delle ZPS (zone a protezione speciale) insistenti all'interno delle aree marine protette. In quanto gestori delle ZPS e dei SIC ricadenti all'interno delle aree protette, gli Enti gestori contribuiscono altresì all'attività di reporting di competenza regionale (art.13 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 ss.mm.ii.), attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva Habitat ed effettuano, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva n. 147/2009/CE;

- **monitoraggio socio-economico**: che permette di controllare l'impatto delle attività professionali regolamentate e svolte all'interno dell'area marina protetta, al fine poi di porre in essere le azioni necessarie a perseguire efficacemente gli obiettivi di conservazione, compatibilmente con l'uso sostenibile del territorio;
- **tutela ambientale con azioni dirette di conservazione finalizzate a mantenere e consolidare gli obiettivi già realizzati**: a seguito di strategie che mettono in campo e prevedono azioni aventi obiettivi a breve e lungo termine, gli enti gestori mettono in campo azioni per dirimere le minacce che hanno un impatto negativo sui biodiversity target. Nello specifico vengono realizzate le seguenti attività: realizzazione di campi ormeggio al fine di tutelare e preservare sia gli ambienti sottomarini che la prateria di Posidonia oceanica (trattasi di aree munite di gavitelli d'ormeggio ancorati ai fondali per consentire a natanti e imbarcazioni di ormeggiare minimizzando l'impatto antropico sull'ambiente marino); posizionamento di strutture antistrascico, finalizzate a debellare la pesca illegale; posizionamento di barriere sommerse antierosione con effetti positivi anche sul ripopolamento ittico; eliminazione di eventuali rifiuti dai fondali e dai litorali; realizzazione e gestione dei centri recupero e soccorso per tartarughe marine (*caretta caretta*). Nell'ambito delle attività di conservazione della biodiversità poste in essere, si evidenziano gli interventi di ingegneria naturalistica realizzati per il ripristino ed il restauro degli ambienti più minacciati;
- **educazione e sensibilizzazione ambientale, promozione**: le finalità istitutive delle aree marine prevedono le attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale. La missione educativa è volta alla promozione di processi di riflessione sulla fruizione sostenibile del territorio. In tal senso, le attività svolte con le scuole dagli enti gestori permettono e favoriscono il processo di consapevolezza ed auto-educazione che favorisce la costruzione di saperi condivisi e di senso civico nei futuri fruitori. Per la promozione e la sensibilizzazione ambientale, gli enti gestori operano attraverso la produzione di materiale informativo/ didattico (cartaceo o video), che viene distribuito attraverso vari canali (info-point, eventi internazionali, nazionali e locali, musei, centri visita o direttamente attraverso operatori anche stagionali dell'area marina protetta che svolgono l'attività di informazione, sensibilizzazione e controllo in mare).

5.4. Altre attività: lista ASPIM e certificazione EMAS

Nel 2015, in prosecuzione delle attività propedeutiche alla candidatura, dell'area marina protetta delle Isole Tremiti, alla lista ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, ovvero aree idonee a rappresentare il patrimonio della

biodiversità e la sua salvaguardia nel Mediterraneo - la cui lista già comprende 10 aree marine protette), è stata consegnata al focal-point del RAC-SPA per l'Italia, la documentazione necessaria per la valutazione. Al riguardo, esaminata la stessa, è stata richiesta sia dal predetto focal-point che dal ministero dell'Ambiente un'integrazione della documentazione concernente i soli aspetti amministrativi-gestionali.

Inoltre, le procedure per il rinnovo (da effettuarsi entro il 2015) del riconoscimento dello status di ASPIM attraverso la relativa procedura con il RAC SPA relativamente a n. 6 aree marine protette (Torre Guaceto, Capo Caccia, Tavolara, Miramare, Plemmirio e Punta Campanella), con la collaborazione ed il supporto del Focal Point del RAC-SPA per l'Italia, si è conclusa favorevolmente.

Si segnala, altresì, che le specifiche attività di monitoraggio e ricerca avviate dagli Enti gestori delle aree marine protette, anche con l'utilizzo di fondi comunitari, hanno confermato che la presenza dell'area protetta innesca meccanismi ambientali efficaci ("effetto riserva") ed hanno consentito di perfezionare la regolamentazione delle attività consentite.

Alcune aree marine protette si sono dedicate anche al mantenimento della certificazione EMAS che prevede un percorso volontario impegnativo che sottopone a controllo sistematico, obiettivo e periodico il sistema di gestione, al fine di verificare il miglioramento delle prestazioni ambientali.

5.5. Altre attività: sorveglianza nelle aree marine protette

Per quanto riguarda la sorveglianza nelle aree marine protette, è proseguita la collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per le attività -previste dalla convenzione 2014 che a dicembre 2015 si è provveduto a rinnovare- finalizzate all'incremento dell'attività di sorveglianza nelle aree marine protette, con particolare riferimento ai periodi di maggior afflusso turistico.

Dette convenzioni risultano essenziali per contrastare le numerose infrazioni e i fenomeni di illegalità segnalati dagli Enti gestori. All'uopo gli Enti gestori, secondo le proprie specifiche esigenze, per supportare la sorveglianza del territorio sottoposto a tutela, hanno provveduto a stipulare accordi e/o convenzioni sia con le Capitanerie locali, anche al fine di contrastare i fenomeni illegali derivanti dalla pesca abusiva nelle zone protette, che attraverso il coinvolgimento anche altri soggetti pubblici operanti sul territorio (Forze di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestali e Polizie Locali) e/o con le Associazioni di volontariato.

5.6. Contributi alle aree marine protette

Per l'assegnazione dei finanziamenti ordinari, l'Amministrazione, alla presentazione della programmazione su modello ISEA, nonché all'inserimento dei dati da parte degli Enti gestori sul software di calcolo SODECRI ³, ha proceduto alla ripartizione ed al trasferimento delle quote, per un importo totale pari ad € 3.361.514,31, ed ha impegnato le seguenti quote riferite all'AMP di Regno di Nettuno per € 74.005,48, e all'AMP di Capo Gallo per € 64.480,21.

Con l'assestamento di bilancio sono state riconosciute a favore delle aree marine protette ulteriori risorse integrative per la somma di € 1.500.000,00, assegnate secondo le predette medesime percentuali di riparto. Di cui trasferite € 1.468.283,37 ed impegnate per l'AMP di Regno di Nettuno € 31.716,63.

Altresì, per l'AMP delle Isole Pelagie è stata finanziata una start-up di € 12.157,00 per il *“rilancio ed il potenziamento dell'area stessa anche attraverso diverse azioni di programmazione, coordinamento e supporto alla gestione nonché alla redazione del nuovo disciplinare tecnico”*.

Complessivamente, pertanto, per la gestione delle aree marine protette sono stati finanziati € 5.012.157,00 (€ 3.500.000,00 per quota riparto + € 1.500.000,00 per quota integrativa riparto e 12.157,00 per start-up Isole Pelagie).

Per le attività di carattere straordinario, ancorché programmate, gli Enti gestori delle aree marine protette sono stati destinatari di finanziamenti ministeriali per un totale complessivo di € 2.640.440,84.

Infine, per la gestione annuale dei due Parchi archeologici sommersi di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, è stato trasferito l'importo di € 102.843,00, a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione in tab.9 dedicato ai due parchi, ai sensi di quanto previsto dalla loro legge istitutiva.

Direttive del Ministro dell'ambiente

Direttiva 2014 emanata in data 18 marzo 2015

Attraverso le attività previste con la prima Direttiva del 2013, l'innovativo modello di gestione delle AMP - dotate dal 2012 di un “modello di programmazione standardizzato” è stato implementato con la realizzazione del database contenente tutti gli studi disponibili condotti dalle AMP italiane e con

³Il software di calcolo SODECRI, accessibile dal Portale “NaturalItalia” nella pagina “Vivi le aree Naturali”, nella sezione ad hoc “Aree marine protette”, permette, in base a dei criteri prestabiliti, di determinare la quota spettante ad ogni area marina per il Riparto annuale.

l'elaborazione ed approvazione del modello sperimentale di rendiconto naturalistico (differenziato tra le Aree marine Aspim e non Aspim) "Contabilità ambientale nelle aree marine protette italiane – idea progettuale", progetto strutturato a carattere pluriennale, per tempistiche differenziate, su 7 fasi di attuazione (da fase 0 a fase 6).

La stessa Direttiva ha consentito anche l'avvio dell'implementazione delle fasi "0" e "1" del progetto mentre, ad esito della Direttiva 2014, risulta che, per la fase "0", 19 AMP hanno terminato l'attività o sono in fase di completamento della stessa; per la fase "1", 15 AMP hanno terminato l'attività ed anche avviato ed implementato la fase "2". Le restanti AMP risultano essere in uno stadio di sviluppo della fase "0" e di implementazione delle fasi "1" e "2".

La Direttiva ha stanziato per le Aree marine protette nel 2014 la somma complessiva di € 1.380.000,00, individuando le quote di € 70.000,00 per le AMP ASPIM e di € 40.000,00 per le non ASPIM, a valere sul capitolo 1551 pg.1. *"Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi"*.

6. Riserve Naturali Statali

Le riserve naturali statali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale (art. 2 comma 3, legge 394/91).

La legge n. 394/91 e le sue ss.mm.ii. hanno regolamentato l'individuazione e l'istituzione delle riserve naturali statali che avviene con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni interessate.

Al VI Aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette, le 146 Riserve Naturali Statali coprono una superficie complessiva di 122.755,90 ettari.

6.1. Riperimetrazioni

Nel 2015 è pervenuta la richiesta di riperimetrazione da parte del Consorzio di gestione della Riserva naturale statale "Torre Guaceto", proposta già avanzata nel Piano di gestione e ora formalmente presentata. L'istruttoria è stata avviata e sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni documentali.

6.2. Piani di gestione e Regolamenti

La Fondazione Bandini Giustiniani, soggetto gestore della RNS Abbazia di Fiastra ha sottoposto per l'approvazione la proposta di Piano di gestione e regolamento attuativo della Riserva. L'istruttoria è

stata svolta e si è tenuta una riunione in merito in data 16.09.15 in cui sono stati discussi in via prioritaria alcuni aspetti tecnici relativi alla previsione di progetti infrastrutturali interessanti il territorio protetto, su cui sono state successivamente richieste informazioni alla Direzione Valutazioni ambientali, ed evidenziata la necessità di avviare la procedura di VAS. Il soggetto gestore ha pertanto avviato tale procedura.

Le Riserve naturali statali sono affidate per il maggior numero (125 su 147) alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – ex ASFD (Azienda Statale Foreste Demaniali).

Le rimanenti sono affidate a soggetti diversi:

- n. 9 riserve biogenetiche (tra quelle istituite con D.M. 13.07.77) all'Ente parco nazionale della Sila;
- n. 4 (Cratere degli Astroni, Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Le Cesine) all'associazione ambientalista WWF;
- n. 2 (Ventotene e S. Stefano, Litorale Romano) ai Comuni, rispettivamente di Ventotene e di Roma e Fiumicino;
- n. 2 (Bosco Siro Negri, Montagna di Torricchio) all'Università, rispettivamente di Pavia e di Camerino;
- n. 1 (Gola del Furlo) alla Provincia di Pesaro e Urbino;
- n. 1 (Torre Guaceto) ad un Consorzio - Comune di Brindisi, Comune di Carovigno, WWF;
- n. 1 (Isola di Vivara) a un Comitato di Gestione permanente;
- n. 1 (Abbadia di Fiastra) alla Fondazione Giustiniani Bandini, proprietaria della stessa;
- n. 1 (Tenuta di Castelporziano) al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.

La legge 394/91 e ss. mm. ii. stabilisce, all'art. 17, che le Riserve naturali statali si dotino del Piano di gestione e del relativo Regolamento attuativo (adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Regioni a statuto ordinario e d'intesa con quelle a statuto speciale e con le Province autonome di Trento e Bolzano).

Sono proseguite le attività relative al Piano di gestione della RNS "Saline di Tarquinia" ed è stata avviata l'istruttoria preliminare per il Piano di gestione della RNS "Abbadia di Fiastra".

6.3. Contributo ordinario alle RNS

Per la gestione delle Riserve naturali dello Stato: Abbadia di Fiastra, Bosco Siro Negri, Cratere degli Astroni, Gola del Furlo, Isola di Vivara, Isole di Ventotene e S. Stefano, Lago di Burano, Laguna di Orbetello di Ponente, Le Cesine, Litorale Romano, Montagna di Torricchio, Tenuta di Castelporziano,

Torre Guaceto e Valle Averno, sono stati assegnati, nell'ambito delle risorse del capitolo 1552, p.g.1, i fondi necessari per le spese di natura obbligatoria dichiarate dagli enti gestori pari ad € 3.221.708,93.

7. I Parchi e le Riserve regionali

I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art. 2 comma 2 legge 394/91).

Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art. 2 comma 3, legge 394/91).

Per quanto riguarda le aree naturali protette di interesse regionale, la legge n. 394/91 ha stabilito i principi cardine attraverso la predisposizione di norme-quadro, tutte improntate all'attribuzione alle autonomie locali - Province, Comunità Montane e Comuni - da parte delle Regioni di funzioni rilevanti come la partecipazione ai procedimenti istitutivi e la gestione delle stesse. Tale impostazione è stata ribadita, e anzi, rafforzata dalla Legge Bassanini e dal d.lgs. n. 112/98, attuativo della legge medesima.

L'art. 24 della legge prevede che ciascun Parco regionale, in relazione alla peculiarità dell'area interessata, stabilisca, con apposito statuto, la forma organizzativa più adeguata.

8. Le aree protette ai sensi della legge n. 394/91 e la rete natura 2000

Il sistema delle aree protette nazionali ha un'ampia sovrapposizione con il sistema dei siti della rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone Speciali di Conservazione - ZSC), e della Direttiva 79/409/CEE (già 79/409/CEE), "Uccelli" (Zone di Protezione Speciale - ZPS).

Infatti, in riferimento alla superficie totale delle aree protette nazionali (Parchi nazionali, Aree Marine Protette e Riserve statali), pari a 1.894.192 ha, 4, la sovrapposizione con Natura 2000 raggiunge i 1.490.741 ha, che equivale a quasi il 79% .

E' quindi importante il contributo che le aree protette nazionali forniscono nella attuazione delle Direttive comunitarie e nella piena realizzazione della rete Natura 2000.

⁴ (senza considerare il Santuario dei cetacei)

Per quanto riguarda le integrazioni tra le previsioni della L.394 e le direttive comunitarie, per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno di aree protette, il DPR n. 357/97 e s.m.i. di recepimento della Direttiva Habitat, stabilisce che vengano applicate le misure di conservazione per queste previste dalla L. 394/91 e dalla normativa regionale di recepimento; per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'esterno dei perimetri delle aree naturali protette le regioni hanno il compito di adottare le misure di conservazione opportune e le eventuali norme di gestione (art. 4 comma 3).

L'emanazione del decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative alle ZSC e alle ZPS" ha integrato la disciplina inerente la gestione dei siti della Rete Natura 2000 individuando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome sono tenute ad adottare le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. Tale decreto stabilisce tra l'altro che la gestione delle ZSC o delle ZPS ricadenti del tutto o in parte all'interno di un'area naturale protetta o di aree marine protette di rilievo nazionale rimanga affidata all'ente gestore dell'area protetta.

Attualmente è in corso il processo di designazione dei SIC in ZSC, che prevede appunto l'individuazione di misure sito specifiche. A tal fine, nel corso del 2015, è proseguito il lavoro, iniziato nel marzo 2009, mirato all'integrazione di tali misure, negli strumenti pianificatori e regolamentari delle Aree Naturali Protette di rilievo nazionale.

Questo impegno si è rafforzato anche a causa della chiusura negativa del caso EU PILOT 4999/13, aperto nei confronti dello Stato italiano ad aprile 2013 dalla Commissione Europea per insufficiente designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), con l'automatica apertura, ad ottobre 2015, della procedura di infrazione N.2163/2015, sulla cui risoluzione sarà necessario un significativo apporto da parte di tutti gli attori coinvolti.

9. Le aree protette statali ai sensi della legge n. 394/91 e i piani anti incendi boschivi della Legge 353/2000

La conservazione della vegetazione naturale presente nelle aree protette avviene anche attraverso la redazione e la successiva attuazione dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Tale compito, per le aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali), spetta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare su proposta degli enti gestori, in attuazione dell'art. 8 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353.

Per questo, la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare fornisce linee guida e supporto tecnico-scientifico agli Enti Gestori delle aree protette statali relazionandosi con n. 90 aree protette

statali (n. 23 Parchi Nazionali e n. 67 Riserve Naturali Statali) che hanno l'obbligo di redigere e applicare un proprio piano anti incendi boschivi (o piano AIB).

Ogni anno, quindi, pervengono al Ministero le relazioni dei relativi aggiornamenti annuali (n. 73 nel 2015) ai piani AIB pluriennali vigenti, che vengono esaminati per la verifica della loro concreta applicazione tramite l'analisi della scheda tecnico-economica delle spese pertinenti le attività di prevenzione incendi, sostenute nell'anno appena trascorso e previste per l'anno corrente, nonché dei risultati statistici ottenuti contro gli incendi boschivi.

Alla scadenza del vigente piano AIB pluriennale (generalmente quinquennale) – in osservanza di apposita circolare annuale della Direzione Protezione Natura e Mare (DPNM/MATTM) - l'Ente gestore propone al Ministero un nuovo piano AIB, impostato secondo uno schema di riferimento predisposto dalla stessa Direzione del Ministero, che avvia quindi l'istruttoria di legge (indicata nell'art. 8 sopra citato) per adottare il nuovo piano AIB dell'area protetta statale.

L'istruttoria consiste nel valutare i contenuti del nuovo piano e la sua conformità al suddetto schema di riferimento e comprende il parere del Corpo Forestale dello Stato (CFS), segue la successiva intesa con la/e Regione/i territorialmente competente/i per l'inserimento del piano AIB dell'area protetta nel corrispondente piano AIB regionale e quindi la predisposizione del relativo decreto di adozione dei piani AIB a firma Ministro, per la sua emanazione e successiva pubblicazione su G.U. del relativo "Comunicato". Nel 2015 tale istruttoria ha interessato n. 10 aree protette.

Per un migliore espletamento di questi compiti istituzionali, è stata realizzata una specifica pagina web sul sito del Ministero che viene sistematicamente aggiornata.

Per lo stesso motivo è stata realizzata anche una apposita cartografia informatizzata ("Progetto incendi boschivi nei Parchi Nazionali") sul Geoportale Nazionale del Ministero, con la quale è possibile vedere ed utilizzare le relative carte tematiche di tutti i Parchi nazionali. Il progetto, nel 2015, è stato aggiornato con l'inserimento delle aree percorse dal fuoco dal 2010 al 2014, previa elaborazione su GIS - a cura DPNM/MATTM - dei dati dal Corpo Forestale dello Stato (CFS).

A riguardo, si usufruisce della banca dati originali sugli incendi boschivi del CFS, caratterizzata da due diverse tipologie di dati (alfanumeriche e cartografiche) particolarmente utili per comprendere il fenomeno incendi per la predisposizione dei piani AIB, nonché ai fini statistici. Il loro uso è possibile previa armonizzazione e quindi associazione delle due tipologie di dati di ogni singolo incendio, da parte della DPNM, lavorando in ambiente GIS, per poi fornire i risultati agli Enti parco per l'aggiornamento del proprio piano AIB.



171380016400